

# COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

## Provincia di Cremona

ORIGINALE

<b>DELIBERA N.</b>	<b>28</b>
Adunanza del	29.03.2022
Cod. Ente:	10751 2 Gerre de' Caprioli

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore 14,00 nella Sala delle adunanze

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti / Assenti
MARCHI Michel	- Sindaco Presidente	P
ZANGRANDI Roberto	- Assessore	P
PERSICO Chiara Angela	- Assessore	P

**Totali** Presenti: 3  
Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Malvassori Fabio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchi Michel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Riunitasi in modalità mista (presenza e modalità di videoconferenza causa emergenza Covid-19)

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

**VISTA** la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:  
*“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti che deve essere in ogni caso garantito”;*

**CONSIDERATO** che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

**TENUTO CONTO** che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RILEVATO** che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**VISTO** che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di

gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

### **RILEVATO CHE**

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

### **CONSIDERATO CHE**

- alla data di approvazione della presente Deliberazione *nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune*;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico esecutivo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000 art. 48;

**VISTA** la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

**CONSIDERATO** che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01.01.2023;

**VISTO** il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio 1 minimo;

**RITENUTO** per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo **schema 1 "livello qualitativo minimo"** e ciò in accordo con l'attuale gestore del servizio ovvero CASALASCA SERVIZI SPA;

**VISTO** il parere favorevole, espresso in data dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

1. DI DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema 1 "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
2. DI TRASMETTERE al Gestore CASALASCA SERVIZI SPA il presente atto affinché lo stesso possa provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;
3. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
4. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare dei dati relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni.

*Successivamente*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Con voti unanimi favorevoli,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI**  
Provincia di Cremona

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Sfavorevole: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
MARCHI Michel

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Marchi Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Malvassori Fabio

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

- Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 29.03.2022 al 13.04.2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Gerre de' Caprioli, li 29.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Malvassori Fabio

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto diverrà esecutivo ai sensi di legge:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 08.04.2022 ) ai sensi art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Malvassori Fabio

---